

Art. 1.

Il conservatorio della SS. Concezione, detto delle Viperesche, è una fondazione costituita nell'anno 1668 dalla nobildonna Livia Vipereschi, nominata dalla stessa sua erede con testamento rogato il 4 dicembre 1675 per decreto reale in data 18 aprile 1876.

La fondazione del conservatorio ha come finalità l'accoglienza, nella città di Roma, di giovani studentesse, comprese quelle iscritte alle università ponteficie, con particolare attenzione a quelle bisognose, con lo scopo di contribuire alla loro crescita culturale, civile, morale e religiosa, secondo le modalità fissate nel regolamento interno.

Il conservatorio ha sede in Roma, via di S. Vito, 10.

Art. 2.

Per la realizzazione delle finalità istituzionali la fondazione opera direttamente l'accoglienza delle giovani provenienti, con preferenza, dalla città di Roma, da altri comuni della Regione Lazio e da tutta l'Italia, nel proprio «Convitto femminile di S. Cecilia», nonché attraverso l'istituto di comunità educative, enti ed organismi ecclesiastici e civili con i quali può stipulare apposite convenzioni e con ogni altra idonea iniziativa conforme ai suoi fini e alla legislazione italiana e regionale.

Art. 3.

Organi della fondazione sono:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il collegio dei revisori.

Art. 4.

Il presidente della fondazione ha la rappresentanza legale dell'ente, presiede il consiglio di amministrazione e sovrintende all'attività istituzionale della fondazione e alla gestione del personale.

Convoca il consiglio di amministrazione, ne dirige i lavori e dispone per l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso.

Adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione e quelli che gli siano delegati dal Consiglio.

In casi di urgenza può adottare provvedimenti di competenza nella prima riunione del consiglio, salvo ratifica nella prima riunione del consiglio.

Il presidente viene nominato dal cardinale vicario tra i prelati che svolgono la loro attività nella diocesi di Roma per la durata di un quinquennio e può essere riconfermato.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, esercita le sue funzioni il vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti ecclesiastici.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro componenti.

Sono componenti: due ecclesiastici operanti nella diocesi di Roma nominati dal cardinale vicario, di cui uno scelto tra i superiori dell'Almo collegio Capranica, e due componenti laici nominati dal cardinale vicario e scelti tra il personale laico, residente in Roma, di attiva presenza nella comunità ecclesiale e di qualificata esperienza nel campo educativo e assistenziale o in quello amministrativo.

I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente, nonché a richiesta scritta e motivata di almeno due dei suoi componenti.

Si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte da un suo componente o da un collaboratore della fondazione, designato dal presidente.

Il segretario provvede a redigere i verbali delle sedute e ne cura la sottoscrizione da parte del presidente e conserva gli atti del consiglio di amministrazione.

Il consiglio si riunisce di regola una volta al mese previa convocazione scritta dei consiglieri con la comunicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviarsi almeno dieci giorni prima della seduta.

È facoltà del presidente convocare il consiglio, quando lo ravvisi necessario, entro termini abbreviati.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione è investito del più ampio potere e facoltà per la gestione della fondazione; cura ogni opportunità iniziativa per la realizzazione dei suoi fini istituzionali e per assicurare la redditività del patrimonio in particolare il consiglio:

- a) nomina il vice presidente;
- b) delibera eventuali modifiche dello statuto;
- c) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
- d) delibera le forme di accoglienza ai fini della formazione religiosa, educativa, morale e culturale delle giovani studentesse, avvalendosi delle necessarie collaborazioni secondo le modalità previste dal regolamento;
- e) delibera il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti e dei collaboratori;
- f) delibera in materia di acquisti, forniture, alienazioni, locazioni, contratti e servizi in genere nonché sulle convenzioni di assistenza alle giovani;
- g) delibera sulle liti attive e passive e sulle transazioni;

